

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA N. 1/71

relativa alla fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'Accordo di Associazione CEE — Israele

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, in particolare il titolo I,

visto il protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 16, paragrapho 2,

considerando la necessità, per il buon funzionamento dell'Accordo, di organizzare una stretta cooperazione amministrativa tra le Parti Contraenti dell'Accordo per assicurare l'applicazione corretta e solidale delle disposizioni doganali che esso comporta e in particolare di quelle del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa,

RACCOMANDA ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E ALLO STATO DI ISRAELE

di adottare, per quanto li concerne, le misure necessarie all'applicazione delle seguenti disposizioni:

A. NORME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE A.I.L.1

I. Per l'esportazione

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione di esportazione, chiedere il visto per un certificato di circolazione.

La domanda viene fatta su un modulo A.I.L.1 debitamente compilato, conformemente alle disposizioni di cui al titolo II del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui appreso denominato « Protocollo », e alle norme previste a tergo del primo foglio del modulo stesso.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per

le merci da esportare può essere rilasciato un visto.

II. Per la dogana

1. Spetta alla dogana del paese d'esportazione accertare che il modulo A.I.L.1 sia debitamente compilato. Essa verifica in particolare che la parte riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere scritta senza interlinea. Qualora tale parte non sia completamente compilata, bisogna tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga scritta e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune righe.
2. Il certificato di circolazione A.I.L.1 costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dall'Accordo, per cui spetta all'ufficio doganale del paese d'esportazione verificare minuziosamente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del predetto certificato.

III. Esportazione da uno Stato membro della Comunità economica europea

1. Il visto sul certificato di circolazione A.I.L.1 viene concesso dalle autorità doganali d'uno Stato membro della Comunità economica europea quando le merci esportate possono essere considerate come « prodotti originari » della Comunità ai sensi del protocollo.
2. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le suddette condizioni, la dogana ha la facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.
3. La dogana dello Stato membro si rifiuterà di concedere il visto su un certificato di circolazione A.I.L.1 quando, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce non sono destinate allo Stato di Israele.

IV. Esportazione dallo Stato di Israele

1. Il visto sul certificato di circolazione A.I.L.1 viene concesso dalle autorità doganali dello Stato di

Israele quando le merci esportate possono essere considerate come prodotti originari dello Stato di Israele ai sensi del protocollo.

2. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le suddette condizioni, la dogana ha la facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.
3. La dogana israeliana si rifiuterà di concedere il visto su un certificato di circolazione A.I.L.1 quando, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce non sono destinate alla Comunità.

V. Indicazione del modello di documento di esportazione utilizzato

Nella parte dei certificati riservata alla dogana, deve essere fatto riferimento alla data e al modello, o al numero d'ordine del documento di esportazione in base al quale la dichiarazione dell'esportatore è certificata conforme.

VI. Apposizione del timbro dell'ufficio doganale

Il timbro dell'ufficio doganale deve essere apposto mediante un timbro preferibilmente d'acciaio.

Gli Stati membri e lo Stato d'Israele si comunicano l'un l'altro, tramite la Commissione delle Comunità europee, il fac simile delle impronte dei tipi di timbri utilizzati dagli uffici doganali.

VII. Sostituzione di certificati di circolazione A.I.L.1 con certificati dello stesso tipo

1. La sostituzione di uno o più certificati di circolazione A.I.L.1 con uno o più certificati A.I.L.1 è sempre possibile, purchè sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.
2. Quando il nuovo certificato di circolazione A.I.L.1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o dallo Stato di Israele e riesportati tali e quali, esso deve obbligatoriamente indicare il paese nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario.

VIII. Rilascio a posteriori di certificati di circolazione

1. Quando, in seguito ad errori od omissioni involontari, non è stata avanzata alcuna richiesta di certificato di circolazione al momento del-

l'esportazione delle merci, il certificato A.I.L.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci a cui si riferisce.

In tal caso, l'esportatore deve :

- farne richiesta per iscritto fornendo le indicazioni che riguardano la specie della merce, la quantità, l'imballaggio ed i contrassegni distintivi di cui essa è munita, nonché il luogo e la data di spedizione ;
- attestare che non è stato rilasciato alcun certificato di circolazione A.I.L.1 al momento dell'esportazione della merce in questione, precisandone i motivi ;
- accludere un modulo di certificato A.I.L.1 debitamente compilato e firmato.

2. La dogana può procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione A.I.L.1 soltanto dopo avere verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati di circolazione A.I.L.1 rilasciati a posteriori debbono recare una delle seguenti menzioni scritta con inchiostro rosso : « NACHTRÄGLICH ERTEILT », « DELIVRÉ À POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « DELIVRED A POSTERIORI ».

3. La dogana non può tuttavia rilasciare a posteriori il certificato di circolazione A.I.L.1 qualora le merci abbiano ricevuto per destinazione il territorio d'una delle Parti contraenti, soltanto dopo la loro effettiva esportazione.

IX. Rilascio di duplicati

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione A.I.L.1, l'esportatore può chiedere alla dogana che lo aveva rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest'ultima. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni scritta con inchiostro rosso : « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE ».

Il duplicato ha effetto dalla data in cui è stato vistato il certificato A.I.L.1 originale.

B. CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A.I.L.1

I. Trasporto diretto delle merci

È considerato trasporto diretto il trasporto di merci effettuato senza attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

Tuttavia, non sono considerati come interruzioni di trasporto diretto :

- a) gli scali nei porti situati in territori diversi da quelli delle Parti contraenti ;
- b) i trasbordi in tali porti, quando sono dovuti a casi di forza maggiore o quando siano consecutivi a fenomeni marini ;
- c) l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti o il trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento o il trasbordo si effettuino con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o nello Stato di Israele.

II. Accettazione dei certificati di circolazione oltre il termine di presentazione

I certificati di circolazione A.I.L.1 presentati alla dogana del paese d'importazione o dopo la scadenza del prescritto termine di presentazione di cui all'articolo 9 del protocollo, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.

Prescindendo da quanto precede, la dogana del paese d'importazione può accettare i certificati di circolazione quando le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine.

III. Accettazione di certificati di circolazione il cui dichiarato non corrisponde alle merci importate

Lievi discordanze tra il dichiarato del certificato di circolazione A.I.L.1 e quello figurante sui documenti esibiti all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione non comportano *ipso facto* l'inapplicabilità di detto certificato se è stabilito che esso corrisponde alle merci presentate.

C. ZONE FRANCHE

Gli Stati membri e lo Stato di Israele prendono le misure necessarie al fine di evitare che le merci che vengono scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione A.I.L.1 e che durante il trasporto effettuano una sosta in una zona franca situata sul loro territorio, subiscano, durante tale sosta, sostituzioni o manipolazioni diverse dalle manipolazioni usuali destinate a garantirne la conservazione nello stato originario.

D. SPEDIZIONI POSTALI (COMPRESI I PACCHI POSTALI)

- I. L'utilizzazione del formulario A.I.L.A. è riservata alle spedizioni postali (compresi i pacchi postali) fino ad un valore massimo di 1.000 unità di conto per spedizione.
- II. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante compilare e firmare i due fogli del modulo A.I.L.2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione del concetto di « prodotti originari », l'esportatore può indicare, nella voce « osservazioni » del formulario A.I.L.2 (primo foglio), i riferimenti a tale controllo.

- III. L'esportatore scrive, sull'etichetta verde, modello C 1 o sulla dichiarazione C 2 o C 2M, ovvero nella rubrica « osservazioni » della dichiarazione in dogana CP3 o CPM la menzione A.I.L.2 seguita dal numero di serie del formulario A.I.L.2 utilizzato. Egli scrive ugualmente tale menzione e tale numero sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione.

E. PICCOLE SPEDIZIONI E BAGAGLI PERSONALI

Sono dispensati dalla presentazione di un certificato di circolazione A.I.L.1 o dalla compilazione di un formulario A.I.L.2 le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purchè si tratti di importazioni che rispondono alle condizioni previste nell'articolo 15 del protocollo.

F. CONTROLLO A POSTERIORI DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE A.I.L.1 O DEI FORMULARI A.I.L.2

- I. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione A.I.L.1 o dei formulari A.I.L.2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta la dogana del paese di importazione nutra dubbi fondati per quanto concerne l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.
- II. Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo, la dogana del paese d'importazione rispedisce il certificato di circolazione A.I.L.1 o il primo foglio del formulario A.I.L.2 alla dogana del paese d'esportazione, indicando i motivi di

sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Essa acclude al primo foglio del formulario A.I.L.2, ove le sia stata presentata, la fattura o una copia della stessa, e fornisce tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Se essa decide di sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in attesa dei risultati del controllo, la dogana del paese d'importazione, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, offre all'importatore la possibilità di ritirare le merci.

III. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alla dogana del paese d'importazione. Essi debbono permettere di accertare se il certificato o il formulario contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se tali merci possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

IV. Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra la dogana del paese d'importazione e quella del paese d'esportazione, o qualora esse pongano un problema di interpretazione del protocollo, le contestazioni vengono sottoposte alla Commissione mista.

V. Ai fini del controllo a posteriori del certificato di circolazione A.I.L.1, i documenti di esportazione o le copie di certificati di circolazione che li sostituiscono debbono essere conservati dalla dogana del paese di esportazione per un periodo di due anni.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1971.

Per la Commissione mista

Il Presidente

M. ALON
